



## **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” PALERMO**

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica di ogni ordine e grado (D. Lgs. 16/4/94 n. 297).

Visto lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/5/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Sentito il parere del Collegio dei docenti

Il Consiglio d'Istituto, riunitosi il 20 dicembre 2018, adotta il seguente

### **Regolamento d'Istituto**

#### **Premessa**

Il presente Regolamento, frutto della collaborazione di tutte le componenti scolastiche, redatto nella sua stesura definitiva dal Consiglio d'Istituto, nasce dalla consapevolezza che le regole, democraticamente proposte e condivise, siano da intendersi come un diritto-dovere di ciascuno e risultino altresì strumenti funzionali all'efficienza di una comunità, in cui ognuno svolga il suo ruolo, assumendo le rispettive responsabilità.

Il rispetto per la persona e la tutela di tutto ciò che è patrimonio comune, sono i principi fondamentali cui si ispira.

L'osservanza di tale regolamento è indispensabile per la civile convivenza e per la valorizzazione della nostra istituzione scolastica che vuole crescere verso traguardi umani e culturali sempre più elevati.

Il presente Regolamento, nei punti che riguardano dirigente scolastico, docenti e personale ATA rimanda alle norme previste dallo Stato e dai rispettivi contratti di lavoro.

#### **Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali**

1. La convocazione ordinaria degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante invio di una e-mail.
3. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e l'indicazione della documentazione relativa.
4. Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

#### **Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali**

1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

#### **Art. 3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali**

1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

2. Ciascun organo collegiale, per definire le procedure e i criteri da adottare nell'esercizio delle proprie competenze sulle materie attribuite dal d.lgs. n. 297/1994, o da altre norme, predispone un proprio apposito regolamento.

#### **Art. 4 - Convocazione del consiglio di classe**

1. Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

#### **Art. 5 - Convocazione del collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

#### **Art. 6 - Convocazione del consiglio di istituto**

1. Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

2. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

#### **Art. 7 - Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre**

1. Per quanto riguarda il funzionamento di laboratori, biblioteca e palestre si rimanda allo specifico regolamento di ciascuno di tali servizi.

#### **Art. 8 – Contratti di prestazione d'opera**

1. Per quanto riguarda le procedure e i criteri per la scelta del destinatario di proposta di contratto di prestazione d'opera (art. 40 del d.l. n. 44/2001) si rimanda al *Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale*.

#### **Art. 9 – Orario delle lezioni**

1. L'orario delle lezioni si articola in sei giorni settimanali, con un massimo di sei ore giornaliere.

2. L'entrata in aula è prevista alle ore 8.00.

3. L'ingresso è consentito sin dalle ore 7.55.

4. I cancelli d'accesso nelle sedi di Largo Mineo e di via Vivaldi vengono chiusi alle h. 8.10, fatta eccezione per gli alunni autorizzati. Nei giorni in cui sono evidenti avverse condizioni atmosferiche, la chiusura degli stessi sarà ritardata di ulteriori 10 minuti. I cancelli vengono riaperti dalle h. 8.50 alle h. 9.00 per consentire l'ingresso degli alunni alla seconda ora di lezione.

5. Durante la prima ora di lezione non è consentito agli alunni, tranne che per casi eccezionali, di uscire dalle aule.

6. Durante le ore successive gli alunni potranno uscire dalle aule solo con l'autorizzazione dell'insegnante.

7. Qualora gli alunni di un'intera classe, o di parte di essa, debbano spostarsi all'interno dei locali scolastici per raggiungere, ad esempio, la palestra o il laboratorio o altri spazi, lo faranno subito dopo il suono della campanella, in maniera ordinata e silenziosa, sotto la vigilanza del docente titolare dell'attività.

8. Dalle ore 11.00 alle ore 11.15 nel plesso della sede centrale di Largo Mineo e nei plessi delle sedi succursali di via Vivaldi e di viale Michelangelo vengono sospese le lezioni.

9. Durante l'intervallo delle lezioni che si svolge nei tre plessi dell'istituto dalle h.11.00 alle h.11.15, gli alunni usciranno dall'edificio scolastico e non è prevista alcuna forma di vigilanza da parte dei docenti all'interno delle aree pertinenti alla struttura scolastica. Gli alunni svolgeranno attività ricreativa sotto la propria responsabilità e della famiglia. Alle ore 11.15 gli alunni faranno rientro in aula per riprendere le lezioni.

10. In ogni caso la responsabilità del minore è della scuola sino a quando svolge attività dentro la scuola. Il genitore ha la responsabilità del figlio minore quando esce da scuola.

#### **Art. 10 - Ritardi ed uscite anticipate**

1. In casi di necessità è tollerato che gli alunni ritardino l'ingresso in aula sino alle ore 8.10 fino a 3 volte al mese.

2. Il docente in servizio avrà cura di annotare tale ritardo sul registro di classe.

*(riportando l'ora di ingresso reale dei singoli alunni)*

3. Superati i limiti del regime di tolleranza, l'alunno dovrà attendere l'inizio della seconda ora di lezione e verrà ammesso in classe dal docente presente alla seconda ora

L'alunno che dovesse presentarsi in ritardo dopo le ore 9.00, potrà essere ammesso in classe solo eccezionalmente dal docente presente alla seconda ora. È consentito l'ingresso a seconda ora due volte al mese. Eccezionalmente, e per casi particolari, il consiglio di classe derogherà a tale limite.

Sono ammesse entrate oltre la seconda ora solo per motivi eccezionali e se autorizzati dal Dirigente Scolastico.

4. L'uscita anticipata è consentita solo per necessità. Non sono consentite, per nessun motivo, più di due uscite anticipate al mese.

5. Ogni uscita anticipata verrà annotata sul registro di classe dal docente. La prima uscita anticipata ai maggiorenni è autorizzata dal docente della classe, la seconda dal Dirigente Scolastico. Gli alunni minorenni saranno autorizzati ad uscire anticipatamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e se prelevati da un genitore (o persona che esercita la potestà genitoriale) o da persona precedentemente delegata.

Nella norma, al fine di evitare interruzioni nelle attività didattiche, gli studenti saranno autorizzati ad uscire anticipatamente al termine dell'ora di lezione.

5. È vietato cumulare nella stessa giornata ritardi ed uscite anticipate.

6. Deroghe a parte, per ritardi o uscite anticipate, verranno adeguatamente vagliate e concordate ad inizio di anno tra dirigente scolastico e genitori di alunni pendolari.

7. Qualora si verifichi la necessità di licenziare anticipatamente un'intera classe per l'assenza di un docente, gli alunni potranno uscire in anticipo rispetto al termine dell'orario delle lezioni previsto per la giornata previo avviso telefonico ai genitori nella stessa giornata o avviso verbale (annotato sul registro di classe) nelle giornate precedenti che così ne daranno comunicazione alle famiglie.

### **Art. 11 - Assenze e giustificazioni**

1. L'alunno minorenne che si assenta dovrà produrre, al primo rientro a scuola, una giustificazione compilata da colui che esercita la potestà genitoriale sull'alunno medesimo e che abbia depositato, ad inizio di anno, la sua firma dinanzi ad un delegato del Dirigente Scolastico nell'apposito libretto rilasciato dalla segreteria dell'Istituto. Nel caso in cui l'alunno non dovesse produrre con puntualità le suddette giustificazioni, il Consiglio di Classe potrà considerare tale inadempienza come elemento valido ai fini della valutazione del voto di condotta. Le famiglie verranno avvisate di eventuali assenze non giustificate con puntualità dal coordinatore del consiglio di classe o altro docente che si recherà in segreteria alunni, utilizzando la linea Telefonica dell'istituzione scolastica, nei giorni immediatamente successivi.

1. I genitori che prevedono la loro non costante presenza in famiglia nel corso dell'anno scolastico, all'inizio dello stesso delegheranno alla firma del libretto un parente o altra persona di fiducia.

Superati i cinque giorni di assenza continuativa, oltre che la giustificazione sull'apposito libretto, l'alunno dovrà esibire certificato medico che attesti che può essere riammesso in classe. Se l'assenza superiore ai 5 giorni è dovuta a motivi familiari l'alunno può essere ammesso in classe senza certificato medico se comunicata prima dell'assenza stessa.

2. In caso di mancata presentazione dello stesso è assolutamente vietata l'ammissione in classe dell'alunno, che verrà affidato all'ufficio di Presidenza perché provveda, in collaborazione con i docenti, a contattare la famiglia.

3. Si precisa che la festività all'inizio o in coda alle assenze non viene cumulata nel conto delle stesse.

5. Relativamente al presente articolo e al precedente articolo 9 si precisa che le giustificazioni e le richieste di permesso degli alunni maggiorenni potranno essere prodotte dagli stessi. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare le assenze autonomamente.

## **Art. 12 – Regolamento transito dei veicoli e delle motociclette**

4. La circolazione e la sosta di autoveicoli e di motocicli all'interno del perimetro scolastico è autorizzata, dal consiglio di istituto, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.


5. Nella sede centrale, autoveicoli e motocicli devono procedere, a bassa velocità, lungo i viali segnati come da schema seguente nel quale vengono indicate, altresì, le aree destinate al parcheggio:

6. Nella sede centrale, autoveicoli e motocicli entrano ed escono dal cancello laterale di sinistra (guardando l'edificio).

7. I conducenti dei veicoli e delle moto che intendono entrare e posteggiare nell'area designata, devono farne richiesta scritta compilando l'apposito modulo. L'I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi declina ogni responsabilità circa furti, danneggiamenti, atti vandalici, incidenti, subiti dagli autoveicoli e dai motocicli di cui al presente articolo.

8. L'autorizzazione ad entrare in istituto può essere revocata in qualsiasi momento dal D.S.

9. Nella sede di Via Vivaldi è autorizzato l'accesso dei motocicli a motore spento. L'accesso e la sosta di autovetture nella zona antistante il plesso sono vietati; in casi eccezionali ed esclusivamente per gravi motivi il Dirigente, su richiesta scritta può autorizzare il transito o la sosta.



### **Art. 13 – Accesso ai locali scolastici**

1. È proibito alle persone estranee all'istituto, compresi genitori e parenti degli alunni o del personale, di entrare e di circolare liberamente all'interno dei locali scolastici e nelle aree di pertinenza.
2. Chiunque abbia interesse, a qualsiasi titolo, a entrare nei locali dell'istituto deve rivolgersi esclusivamente al personale di portineria dove, previo riconoscimento, verrà indirizzato ai locali e alle persone di competenza (presidenza, segreteria, ecc.).
3. Qualora la persona estranea debba recarsi, durante le ore di lezione, in un'aula (o laboratorio o palestra), il personale ausiliario, su autorizzazione del dirigente o di un suo collaboratore, è tenuto ad accompagnarla fino al raggiungimento dell'aula (o laboratorio o palestra).

### **Art. 14 – Utilizzazione degli ascensori**

1. Gli ascensori non sono ad uso pubblico ma soltanto di chi (sia docenti che alunni) abbia reali problemi di carattere fisico che impediscono l'uso delle scale.
2. L'autorizzazione all'uso dell'ascensore sarà concessa dietro presentazione di relativo certificato medico.

### **Art. 15 – Utilizzazione scale antincendio**

E' severamente vietato sostare o accedere nei locali scolastici attraverso le scale antincendio.

### **Art. 16 – DIVIETO DI USO DI TELEFONI CELLULARI**

**È vietato a studenti, docenti o altri operatori scolastici in servizio, l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, per scopi personali, durante l'attività didattica e nei percorsi di ingresso/uscita. La scuola declina ogni responsabilità in caso di danni, furti o smarrimenti e violazioni al diritto di riservatezza e privacy.**

### **Art. 17 – DIVIETO DI FUMO**

**È severamente vietato fumare nei locali scolastici. Con il D.L. 104/2013 art.4, comma 1 pubblicato su G.U. il 12 settembre 2013 è vietato fumare anche “nelle aree all'aperto dell'istituzione scolastica”.**

### **Art. 18 - Viaggi d'istruzione e visite guidate**

Vedi allegato

### **Art. 19 – Diritti degli studenti**

1. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La Scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La Scuola, compatibilmente con le risorse economiche e professionali, organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza (laddove presenti). Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap

### **Art. 20 – Assemblee studentesche**

1. Gli studenti di ciascuna classe hanno diritto a due ore di assemblea mensile eventualmente

frazionabili.

2. La richiesta dell'assemblea, indirizzata al dirigente scolastico, deve essere sottoscritta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti della classe; tale richiesta, di norma, deve essere prodotta almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'indicazione della data di svolgimento dell'assemblea di classe nel mese precedente nonché l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e delle ore di lezione interessate.
3. Il dirigente scolastico, per motivi di tipo organizzativo, nell'accogliere la richiesta può modificare la data e le ore per lo svolgimento dell'assemblea che non può, in ogni caso, essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.
4. L'assemblea di classe viene autorizzata esclusivamente dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
5. Dello svolgimento dell'assemblea di classe viene fatta menzione sul registro di classe.
6. Gli studenti possono darsi un presidente e un segretario per lo svolgimento dell'assemblea di classe di cui, in ogni caso, viene redatto relativo verbale custodito dalla presidenza dell'istituto.
7. Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, qualora l'ordine del giorno presenti argomenti di interesse comune, in sostituzione delle assemblee delle singole classi, può avere luogo un'assemblea di più classi di un intero corso o di classi parallele; tale assemblea è concessa relativamente alla disponibilità dei locali.
8. Per quanto attiene alle modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, si rimanda alle norme, contenute nel presente articolo, riguardanti le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di classe.
9. Il dirigente scolastico e gli insegnanti hanno diritto di assistere a tutte le assemblee degli studenti.

#### **Art. 21 – Funzionamento dell'assemblea studentesca d'istituto**

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti d'istituto, della maggioranza del comitato studentesco, o del 10% degli studenti.
2. L'ora di inizio dell'assemblea è fissata in via permanente, alle 10.00.
2. Il giorno fissato per l'assemblea, come di consueto, alle ore 8.00, gli alunni di tutte le sedi si recheranno nelle loro classi dove il docente in servizio della prima ora di lezione effettuerà l'appello.
3. Gli alunni frequentanti la sede presso la quale si svolge l'assemblea d'istituto saranno licenziati al termine della seconda ora.
4. Gli alunni frequentanti le altre sedi saranno licenziati al termine della prima ora, per consentire loro di raggiungere la sede presso la quale si svolge l'assemblea di istituto.
5. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento dove vengono indicate le modalità di partecipazione e d'intervento degli studenti.
6. L'ordinato svolgimento dell'assemblea è assicurato dal presidente o, in mancanza, da un alunno designato dal comitato studentesco.
7. Il presidente assume la responsabilità diretta circa eventuali danni arrecati all'arredo e alle strutture della scuola durante il tempo di svolgimento dell'assemblea.
8. Dello svolgimento dell'assemblea deve essere redatto relativo verbale su un apposito registro, il quale, debitamente controfirmato dal segretario e dal presidente (o, in mancanza, da almeno sei membri del comitato studentesco), deve essere depositato presso la presidenza dell'istituto.
9. Il dirigente scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
10. La partecipazione all'assemblea è libera, pertanto chi vuole può lasciare i locali dell'istituto al termine delle lezioni previste per il giorno dell'assemblea.

#### **Art. 22 – Consultazione degli studenti**

1. Su fatti rilevanti dell'organizzazione della vita scolastica, gli studenti possono essere chiamati

ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

2. Soggetti promotori di tali consultazioni possono essere:

- i componenti del consiglio d'istituto;
- il comitato studentesco;
- almeno un terzo degli alunni iscritti.

3. La richiesta deve indicare le modalità e gli scopi della consultazione e deve essere inoltrata al consiglio d'istituto che l'accoglie o la respinge con la dovuta motivazione.

### **Art. 23 – Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

### **Art. 24 – Responsabilità disciplinare degli studenti**

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla Scuola e hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

2. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

6. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.

8. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

9. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

### **Art. 25 - Mancanze disciplinari**

1. Sulla base dei doveri generali individuati dal precedente articolo 18, i seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari:

a) condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante le lezioni;

b) reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;



- c) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato e reiterato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi; esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale; molestie continuate nei confronti di altri; uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto;
- d) danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- e) altri fatti di rilevanza penale o che arrechino pericolo all'incolumità delle persone.

### **Art. 26 – Sanzioni disciplinari**

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, si prevedono i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) richiamo verbale per le mancanze indicate all'art. 21 comma 1 lett. a). Nel caso di utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico, il docente della classe procederà al suo ritiro, prendendolo in consegna per le ore di servizio. I genitori saranno immediatamente avvertiti dell'accaduto. Lo stesso sarà riconsegnato all'alunno al termine della lezione.

b) richiamo scritto per le mancanze indicate all'art. 21 comma 1 lett. b);

c) studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per le mancanze indicate all'art. 21 comma 1 lett. c);

d) studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni per le mancanze indicate all'art. 21 comma 1 lett. d);

e) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni per le mancanze indicate all'art. 21 comma 1 lett. e). La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere dell'eventuale situazione di pericolo e può comportare l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi espressamente previsti dall'art. 4, commi 9 bis e del d.P.R. n. 249/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

2. In caso di recidiva si potrà applicare la sanzione immediatamente superiore a quella prevista per l'infrazione commessa. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

3. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico.

4. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.

5. È possibile, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.

6. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

### **Art. 27 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari**

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 21.

2. Il dirigente scolastico o un suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.

4. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5. L'organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lett. e) dell'art. 21), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

6. Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

7. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio d'istituto.

#### **Art. 28 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Per la sanzione del richiamo verbale, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. a), il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale.

2. Per la sanzione del richiamo scritto, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b), stessa procedura del comma precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul registro di classe e la sanzione può essere comunicata alla famiglia degli studenti minorenni.

3. Per le sanzioni previste dall'art. 21, comma 1, lett. c) e lett. d), il dirigente scolastico effettua la contestazione d'addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio di classe si riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno, invitati i genitori, e quindi irroga la sanzione disciplinare.

4. Per le sanzioni previste dall'art. 21, comma 1, lett. e), si riunisce il Consiglio d'istituto con le medesime modalità del comma precedente.

5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato a propria discolpa, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterlo, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

6. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica, secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

#### **Art. 29 – Organo di garanzia interno**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione si ritiene confermata.

2. L'organo di garanzia interno è composto da due docenti designati dal consiglio di istituto, da un rappresentante maggiorenne eletto dagli studenti del comitato studentesco e da un rappresentante dei genitori da scegliere tra i non eletti in consiglio di istituto interpellati in ordine alle preferenze ottenute, è presieduto dal dirigente scolastico. Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei cinque membri di cui l'Organo è composto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. L'organo di garanzia interno interviene oltre che sulle sanzioni disciplinari anche sui conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di istituto, su richiesta di chiunque ne abbia

interesse. Le funzioni dell'organo di garanzia interno sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche ...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso;
- intermediazione con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

### **Art. 30 – Patto educativo di corresponsabilità**

La competenza ad elaborare e modificare il patto educativo di corresponsabilità spetta al Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti.

### **Art. 31 - Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO".**

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla **Legge n.71/2017**

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

**a) IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua, attraverso la disponibilità dei docenti e le relative competenze, un referente del bullismo e cyber bullismo, sarà compito del collegio dei docenti nominare per ogni plesso un docente di riferimento ;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

**b) IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso seminari, progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, il tutto per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

**c) IL COLLEGIO DOCENTI:**

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

**d) IL CONSIGLIO DI CLASSE :**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

**e) IL DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

**f) I GENITORI :**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

**g) GLI ALUNNI:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- *durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, non è possibile fare videoriprese o utilizzare giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.*

### **MANCANZE DISCIPLINARI**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

- l'intenzione di nuocere;

- l'isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima

arriva a temere per la propria incolumità.

- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione,

messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privatocreaando un clima di

fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal

medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla **Legge 71/2017**.

**[Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 dicembre 2018]**